



Testo esame 5 settembre 2014

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Disposizioni generali)

1. Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'articolo 20, comma 3, dello statuto del CNR.
2. Agli effetti del presente regolamento, ove non diversamente disposto, si intendono:
 - a) per statuto: lo statuto del CNR emanato con decreto del presidente del CNR provv. n.18 del 10 marzo 2011 e successive modificazioni;
 - b) per Ministro e Ministero: rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - c) per PNR: il Programma nazionale della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
 - d) per PTA: il Piano triennale di attività, di cui all'articolo 18 dello statuto;
 - e) per DVS: il Documento di visione strategica decennale, di cui all'articolo 18 dello statuto;
 - f) per missione: l'insieme delle funzioni principali e degli obiettivi strategici perseguiti nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
 - g) per programmi: gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito della missione;
 - h) per aree tematiche: gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito dei programmi;
 - i) per progetti: ~~le articolazioni delle aree tematiche dei programmi costituite da~~ un insieme coordinato di attività scientifiche, di ricerca e di servizio volte a realizzare obiettivi definiti ~~nell'ambito delle aree tematiche~~;
 - l) per afferenza: il rapporto tra un istituto e un dipartimento definito in base alle competenze e alle priorità strategiche;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- m) per istituto partecipante: un istituto che pur non essendo afferente ad un dipartimento partecipa alle attività da questo coordinate;
- n) per unità organizzative di supporto amministrativo (UOS): le unità di supporto eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 12, comma 5 in sedi dell'istituto diverse dalla sede istituzionale;
- o) strutture tecniche e/o scientifiche: le strutture per lo svolgimento di attività a prevalente contenuto tecnico e/o scientifico ~~dotate di autonomia in quanto di rilevanza per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente e~~ individuate con delibera del consiglio di amministrazione;
- p) strutture non dirigenziali: **le** strutture di livello non dirigenziale che ricoprono una posizione ordinamentale per lo svolgimento di specifiche funzioni di particolare rilevanza inerenti la gestione dell'ente.

Articolo 2 (ex art. 10)

(Procedure e modalità applicative delle norme relative alle incompatibilità)

1. Entro trenta giorni dalla data della prima riunione dell'organo collegiale o dal conferimento dell'incarico, i soggetti indicati nell'articolo ~~12-15-bis~~ dello statuto dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità. La dichiarazione è resa al presidente; la stessa è altresì resa al vice-presidente, qualora l'incompatibilità riguardi il presidente medesimo o al direttore generale per gli incarichi dallo stesso conferiti.
2. Il soggetto che riceve la comunicazione, ove risulti la sussistenza di tali situazioni, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato:
 - a) stabilisce un termine non superiore a trenta giorni entro il quale egli può esercitare l'opzione;
 - b) trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, provvede a darne comunicazione ai soggetti che hanno proceduto alla nomina per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Le dimissioni, sono presentate all'autorità che ha proceduto alla nomina e comunicate al presidente, o a chi ne fa le veci, e hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte dell'autorità competente per la nomina.
4. ~~Nel caso di incompatibilità di un componente del collegio dei revisori dei conti subentrano i supplenti ai sensi di legge.~~

CAPO II – DIPARTIMENTI

Articolo 3 (ex art. 15 e 21)

(**Segreteria** tecnico amministrativa dei dipartimenti)

1. I dipartimenti hanno la sede istituzionale presso la sede legale del CNR e si avvalgono di una ~~struttura-segreteria~~ tecnico-amministrativa per l'esercizio delle proprie competenze.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

2. Il direttore del dipartimento definisce l'organizzazione interna della ~~struttura-segreteria~~ tecnico-amministrativa secondo le direttive del direttore generale.
3. Con la delibera del consiglio di amministrazione di costituzione del dipartimento, o con successiva delibera dello stesso organo, sono individuati gli istituti afferenti al dipartimento.
4. L'individuazione degli istituti che afferiscono a ciascun dipartimento deve garantire una massa critica in linea con le specificità dei singoli settori e comparabile con quelle di analoghe strutture di livello internazionale. L'afferenza è determinata dalla pertinenza delle attività dell'istituto con i programmi del dipartimento misurata in relazione all'investimento in termini di risorse umane, strumentali ed economiche; i programmi del dipartimento di afferenza dovranno rappresentare la committenza più significativa rispetto alla partecipazione dell'istituto alle attività di altri dipartimenti.

Articolo 4 (*ex art. 17*)

(Funzioni del direttore di dipartimento)

1. Il direttore **promuove**, dirige e coordina l'attività del dipartimento in base a quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 13 dello statuto, avvalendosi anche della giunta dei direttori di istituto afferenti al dipartimento. Il direttore del dipartimento nei limiti indicati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, adotta gli atti di competenza del dipartimento, compresi quelli che impegnano il dipartimento verso l'esterno ed in particolare:
 - a) gestisce le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al dipartimento per il suo funzionamento esercitando le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale ed esercitando coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione;
 - b) istituisce unità di ricerca presso terzi ai sensi dell'articolo 14;
 - b-bis) approva le convenzioni ai sensi dell'articolo 26;**
 - c) adotta gli atti di organizzazione interni del dipartimento;
 - d) esercita il potere di rappresentanza dell'ente nei limiti e alle condizioni precisate con **atto provvedimento** del presidente.
2. Il direttore verifica la coerenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi della programmazione delle attività del dipartimento.
3. Almeno una volta l'anno il direttore del dipartimento convoca una conferenza di dipartimento per la valutazione dello stato di avanzamento dei programmi, il loro aggiornamento e la formulazione di proposte. **La conferenza si tiene anche in modalità telematica.** Alla conferenza partecipano i direttori ed i componenti dei consigli di istituto degli istituti afferenti, i direttori degli istituti partecipanti alle attività del dipartimento, soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività del dipartimento.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Articolo 5 (ex art. 18)

(Procedura di selezione del direttore di dipartimento)

1. La procedura di selezione del direttore di dipartimento è articolata in due fasi.
2. La prima fase è affidata ad una commissione composta da tre o da cinque esperti, anche stranieri, nominati con decreto del presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione; la commissione deve espletare la prima fase della procedura di selezione entro un mese dalla sua nomina; il predetto termine può essere rinnovato una sola volta. Oltre tale termine il presidente può dichiarare la decadenza della commissione.
3. La commissione procede alla definizione dei criteri sulla base dei profili e dei requisiti indicati dal bando.
4. Ciascun commissario esprime un giudizio individuale sul *curriculum* di ogni candidato. I candidati ritenuti in possesso della qualificazione richiesta sono ammessi a sostenere il colloquio **a valle del quale attraverso il quale integrare la commissione esprime un il** giudizio collegiale **della commissione**.
5. Sulla base della valutazione comparativa dei giudizi collegiali espressi la commissione seleziona una **rosa terna** di candidati che accederanno alla seconda fase. Fornendo puntuali motivazioni la commissione può indicare anche **un solo due** candidati; **o, la selezione deve essere ripetuta se la commissione non individua almeno due candidati idonei**.
6. La seconda fase è affidata al consiglio di amministrazione. I candidati predispongono un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività del dipartimento per il consiglio di amministrazione. Il presidente acquisisce un parere **dalla giunta dei** dai direttori di istituto sui documenti che sono resi disponibili in forma anonima **con esclusione. La giunta rende il parere senza la partecipazione** di eventuali candidati alla selezione. **Il parere deve intervenire entro dieci giorni dalla richiesta; oltre tale termine il presidente può procedere anche senza il parere.** Il documento è illustrato dai candidati al consiglio di amministrazione che, **valutata l'adeguatezza della visione strategica e la capacità di realizzazione della stessa**, nomina tra gli stessi il direttore di dipartimento.
7. Qualora il consiglio di amministrazione, a seguito dell'audizione, non ritenga nessuno dei candidati pienamente rispondente alle esigenze scientifiche ed organizzative del dipartimento, dispone l'indizione di un nuovo bando di selezione.
8. Qualora il candidato nominato rinunci o, in corso di mandato, si dimetta dall'incarico, il consiglio di amministrazione può valutare di attingere alla stessa rosa di candidati selezionati dalla commissione ai sensi del comma 5.
9. Nei casi previsti dall'articolo **12-15-bis**, comma 4 dello statuto la nomina è subordinata alla collocazione in posizione di aspettativa all'università o all'amministrazione **che deve intervenire e l'interessato decade dalla carica se la collocazione in aspettativa non interviene** entro **un trimestre novanta giorni** dal conferimento dell'incarico. La nomina è deliberata dal consiglio di amministrazione. L'incarico è conferito dal direttore generale.



Articolo 6 (*ex art. 19*)

(Disciplina del rapporto del direttore di dipartimento)

1. L'incarico può essere revocato anche prima della scadenza del quadriennio con decreto del presidente e previa deliberazione del consiglio di amministrazione in conseguenza di:

a) ristrutturazione della rete scientifica del CNR in base ad una revisione delle macro aree e dei relativi dipartimenti;

b) valutazione negativa sui risultati raggiunti espressa dal consiglio di amministrazione, con particolare riferimento alla attuazione delle linee strategiche di sviluppo delle attività del dipartimento contenute nel documento presentato nell'ambito della procedura di nomina ed eventuali aggiornamenti derivanti dal processo di programmazione; in questo caso il predetto atto di revoca può essere emanato solo dopo aver garantito al direttore un contraddittorio in relazione alle valutazioni negative attribuitegli;

c) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi previste dallo statuto accertate mediante l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 2.

2. In caso di dimissioni, decesso o revoca dell'incarico prima del termine del quadriennio il consiglio di amministrazione può nominare il direttore di dipartimento utilizzando gli esiti della selezione di cui all'articolo 5. In alternativa si procede ad una nuova selezione. In attesa dello svolgimento della selezione pubblica le funzioni del direttore sono svolte da un facente funzioni nominato dal presidente tra il personale del CNR **o, in alternativa, dal presidente anche con il supporto di esperti di alta qualificazione scientifica del CNR, delegando le funzioni amministrativo-gestionali al direttore generale.**

3. Al direttore è corrisposto un compenso il cui ammontare è fissato dal consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127. Il compenso comprende una quota di retribuzione di risultato annuale il cui ammontare e le cui modalità di erogazione sono fissate dal consiglio di amministrazione.

Articolo 7

(Funzionamento della giunta dei direttori di istituto)

1. La giunta dei direttori di istituto di cui all'articolo 13 comma 7-*bis* dello statuto, è convocata e presieduta dal direttore di dipartimento che ne determina l'ordine del giorno. **La partecipazione alle riunioni non comporta la corresponsione di alcuna forma di indennità o compenso. La giunta può operare per via telematica.** La convocazione per la discussione di un determinato argomento può essere richiesta al direttore del dipartimento dalla maggioranza assoluta dei componenti. Per il parere di cui all'articolo 5 comma 6 nel caso di partecipazione del direttore del dipartimento alla selezione la giunta è convocata dal presidente del CNR.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Articolo 8

(Modalità di nomina del consiglio scientifico di dipartimento)

1. Il consiglio scientifico di dipartimento di cui al comma 9 dell'articolo 13 dello statuto è nominato per un quadriennio.
2. Quattro componenti sono **nominati scelti sulla base di indicazioni provenienti da primarie istituzioni di ricerca di livello internazionale, e da primarie associazioni di categoria del mondo imprenditoriale ed economico, individuate** dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente formulata sentito il direttore del dipartimento.
3. Il quinto componente è scelto a seguito di procedure di consultazione dei ricercatori e tecnologi componenti dei consigli di istituto degli istituti afferenti secondo le modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione tra scienziati aventi i requisiti stabiliti dallo statuto che non siano in servizio presso gli istituti afferenti o associati alle attività degli stessi istituti.

CAPO III

ISTITUTI

Articolo 9 (ex artt. 25-26)

(Funzioni del direttore di istituto)

1. Il direttore dirige e coordina l'attività dell'istituto di cui è responsabile ai sensi dell'articolo 15 dello statuto. A tal fine, adottando i necessari atti di competenza dell'istituto nel rispetto dei regolamenti dell'ente:
 - x) gestisce le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate all'istituto per il suo funzionamento esercitando le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale ed esercitando coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
 - a) adotta gli atti di organizzazione interni all'istituto, conferisce l'incarico ai responsabili di sedi secondarie e di unità di ricerca presso terzi, cui può conferire deleghe per le attività di gestione in base agli indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione;
 - b) predispone, previo parere del consiglio di istituto di cui all'articolo 13, gli atti di associazione alle attività di ricerca dell'istituto;
 - c) esercita il potere di rappresentanza dell'ente nei limiti ed alle condizioni precisate con atto del presidente;
 - d) fornisce comunicazione degli eventi più rilevanti che interessano le attività dell'istituto e del personale e con cadenza almeno semestrale, informa il personale dell'istituto sull'andamento generale delle attività;



- e) partecipa alle attività della giunta dei direttori di istituto;
- f) esercita ogni altra funzione che gli sia assegnata da leggi e regolamenti.

Articolo 10 (*ex. art. 27*)
(Procedura di selezione del direttore di istituto)

1. La procedura di selezione del direttore di istituto è articolata in due fasi.
2. La prima fase è affidata ad una commissione composta da tre o da cinque esperti anche stranieri, nominati con decreto del presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione; la commissione deve espletare la prima fase della procedura di selezione entro un mese dalla sua nomina; il predetto termine può essere rinnovato una sola volta. Oltre tale termine il presidente può dichiarare la decadenza della commissione.
3. La commissione procede alla definizione dei criteri sulla base dei profili e dei requisiti indicati nel bando.
4. Ciascun commissario esprime un giudizio individuale sul *curriculum* di ogni candidato. I candidati ritenuti in possesso della qualificazione richiesta sono ammessi a sostenere il colloquio **a valle del quale la commissione esprime un** giudizio collegiale della commissione.
5. Sulla base della valutazione comparativa dei giudizi collegiali espressi la commissione seleziona una **terna** di candidati che accederanno alla seconda fase. Fornendo puntuali motivazioni la commissione può indicare anche **due candidati; la selezione deve essere ripetuta se la commissione non individua almeno due candidati idonei.**
6. La seconda fase è affidata al consiglio di amministrazione. I candidati predispongono un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività dell'istituto per il consiglio di amministrazione. Il presidente acquisisce un parere dal consiglio di istituto sui documenti che sono resi disponibili in forma anonima. Il consiglio di istituto rende il parere senza la partecipazione di eventuali candidati alla selezione. Il presidente acquisisce altresì un parere dal direttore del dipartimento di afferenza. **Il parere deve intervenire entro dieci giorni dalla richiesta; oltre tale termine il presidente può procedere anche senza il parere.** Il documento è illustrato dai candidati al consiglio di amministrazione che nomina, **valutata l'adeguatezza della visione strategica e la capacità di realizzazione della stessa,** tra gli stessi il direttore di istituto.
7. Qualora il consiglio di amministrazione, a seguito dell'audizione, non ritenga nessuno dei candidati pienamente rispondente alle esigenze scientifiche ed organizzative dell'istituto, dispone l'indizione di un nuovo bando di selezione.
8. Qualora il candidato nominato rinunci o, in corso di mandato, si dimetta dall'incarico, il consiglio di amministrazione può valutare di attingere alla stessa rosa di candidati selezionati dalla commissione ai sensi del comma 5.
9. Nei casi previsti dall'articolo **12-15-bis**, comma 4, dello statuto la nomina è subordinata alla preventiva richiesta di aspettativa all'università o all'amministrazione **che deve intervenire entro**



Consiglio Nazionale delle Ricerche

novanta giorni dal conferimento dell'incarico. La nomina è deliberata dal consiglio di amministrazione. L'incarico è conferito dal direttore generale.

Articolo 11 (*ex art. 28*) (Disciplina del rapporto del direttore di istituto)

1. L'incarico di direzione dell'istituto può essere revocato anche prima della scadenza del quadriennio, con decreto del presidente e previa deliberazione del consiglio di amministrazione in conseguenza di:

a) ristrutturazione della rete scientifica del CNR;

b) valutazione negativa sui risultati raggiunti espressa dal consiglio di amministrazione, con particolare riferimento alla attuazione delle linee strategiche di sviluppo delle attività dell'istituto contenute nel documento presentato nell'ambito della procedura di nomina ed eventuali aggiornamenti derivanti dal processo di programmazione; in questo caso il predetto atto di revoca può essere emanato solo dopo aver garantito al direttore un contraddittorio in relazione alle valutazioni negative attribuitegli;

c) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi previste dallo statuto, accertate mediante l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 2.

2. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del quadriennio il consiglio di amministrazione può nominare il direttore di istituto utilizzando gli esiti della selezione di cui all'articolo 10. In alternativa si procede ad una nuova selezione pubblica. In attesa dello svolgimento della selezione pubblica le funzioni del direttore sono svolte da un facente funzioni nominato dal presidente tra il personale del CNR.

3. Al direttore di istituto è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127. Il compenso comprende una quota di risultato annuale il cui ammontare e le cui modalità di erogazione sono fissate dal consiglio di amministrazione.

Articolo 12 (*ex art. 30*) (Struttura organizzativa degli istituti)

1. Con l'atto costitutivo dell'istituto, sono indicate la sede istituzionale e le eventuali sedi secondarie, è indicato il dipartimento di afferenza, è fissato il numero dei rappresentanti nel consiglio di istituto ai sensi dell'articolo 13 comma 2 lettera b), sono identificate, in coerenza con il piano triennale, le risorse finanziarie, strumentali e di personale, necessarie per le attività dell'istituto.

2. Alle sedi secondarie è preposto un responsabile delegato alla gestione.



3. Ogni istituto con il supporto delle direzioni centrali organizza lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di supporto per l'esercizio delle proprie competenze ivi incluse quelle relative all'esercizio di strumentazione e infrastrutture.

4. Per lo svolgimento dei compiti di ragioneria ai sensi del regolamento di contabilità, **che devono essere svolti nel rispetto** del principio di separazione tra funzioni e responsabilità gestionali e di controllo, presso l'istituto è costituita una unità organizzativa interna di supporto amministrativo e contabile, denominata «segreteria amministrativa». La segreteria amministrativa è coordinata, nel rispetto delle direttive del direttore, da un segretario amministrativo nominato dal direttore tra il personale di adeguato livello professionale assegnato o distaccato presso l'istituto. Allo scopo di aumentare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo e di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane possono essere costituite unità aventi tali compiti che operano simultaneamente per dare supporto a più istituti, riportando dal punto di vista gerarchico ad uno degli istituti stessi o, in alternativa, a una delle unità di cui all'articolo 18.

~~5. Ove la dimensione e la complessità delle attività lo richiedano gli istituti possono avere delle unità organizzative di supporto amministrativo in sedi diverse dalla sede istituzionale dell'istituto. Tali unità sono istituite dal direttore dell'istituto, previa autorizzazione del direttore generale.~~

Articolo 13 (*ex art.31*) (Consiglio di istituto)

1. Presso ciascun istituto è costituito un consiglio **ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 15 dello statuto**. Il consiglio di istituto svolge i seguenti compiti:

- a) esprime al direttore di istituto un parere semestrale sull'andamento generale delle attività dell'istituto;
- b) formula al direttore di istituto proposte per il miglioramento della qualità delle ricerche svolte e sullo sviluppo delle competenze;
- c) formula proposte al direttore di istituto nell'ambito delle procedure di programmazione di cui all'articolo 21;
- d) esprime un parere sulle proposte dell'istituto al dipartimento per lo sviluppo delle competenze e della strumentazione ai sensi dell'articolo 15 comma 3 lettera d) dello statuto;
- e) esprime un parere sulla relazione annuale dell'istituto sui risultati dell'attività svolta di cui all'articolo 15 comma 3 lettera e) dello statuto;
- f) nell'ambito della procedura di selezione del direttore di istituto esprime un parere al presidente sui documenti relativi alle linee strategiche di sviluppo delle attività dell'istituto presentati dai candidati e resi disponibili in forma anonima. Eventuali componenti del consiglio di istituto che siano candidati non possono prendere parte all'esame dei documenti di cui al capoverso precedente. Se il



Consiglio Nazionale delle Ricerche

direttore di istituto è candidato il consiglio è convocato dal ricercatore o tecnologo di livello più alto o, in caso di parità, dal ricercatore o tecnologo con la maggior anzianità di servizio nel livello;

g) esprime un parere sul piano di gestione dell'istituto e riceve le relazioni consuntive.

2. Il consiglio di istituto è composto:

a) dal direttore che lo **convoca, ne determina l'ordine del giorno e lo** presiede senza diritto di voto;

b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell'istituto fissata nell'atto costitutivo in un numero compreso tra cinque e sette membri.

3. Al consiglio di istituto se composto da cinque o da sei membri, partecipa un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell'istituto che ne integra la composizione; se invece è composto da sette membri partecipano due rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo dell'istituto integrandone la composizione; in ogni caso la composizione così integrata opera limitatamente alle materie indicate nelle lettere a), c) ed f) del comma 1.

4. Le elezioni si svolgono anche per via telematica; ogni avente diritto esprime una sola preferenza.

5. I pareri e le proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono trasmessi al direttore del dipartimento.

5-bis. La partecipazione alle riunioni non comporta la corresponsione di alcuna forma di indennità o compenso. Il consiglio di istituto può operare per via telematica.

6. Il direttore di istituto assicura la pubblicità dei verbali del consiglio di istituto, all'interno delle sue strutture.

7. I rappresentanti eletti durano in carica quattro anni.

Articolo 14 (*ex. art. 32*)

(Unità di ricerca del CNR presso terzi e di terzi presso il CNR)

1. Per uno o più progetti a tempo definito da realizzare in collaborazione con altri soggetti i dipartimenti, nel rispetto di limiti criteri e modalità procedurali definiti con delibera del consiglio di amministrazione e acquisito il nulla osta del direttore generale, possono istituire unità di ricerca degli istituti afferenti presso soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri, sulla base di specifiche convenzioni che devono precisare l'oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle diverse parti coinvolte.

2. L'istituzione delle unità di ricerca presso terzi è proposta da un istituto al dipartimento di afferenza con esplicita indicazione delle motivazioni relative alla opportunità e all'efficacia, efficienza o sinergia rispetto al conseguimento degli obiettivi programmatici del dipartimento.

3. Con le stesse procedure i dipartimenti possono autorizzare l'istituzione da parte di soggetti pubblici e privati italiani ed esteri di proprie unità di ricerca presso il CNR.



CAPO IV - AREE TERRITORIALI DI RICERCA

(ex artt. 36, 37, 48 comma 3 e 58)

Articolo 15

(Modalità di costituzione, organizzazione e finanziamento delle aree territoriali di ricerca)

1. La delibera istitutiva dell'area territoriale di ricerca, adottata ai sensi dell'articolo 16 comma 2 dello statuto, indica le strutture che ne fanno parte, i servizi comuni essenziali e le risorse finanziarie, umane e strumentali per la loro gestione nell'ambito della programmazione dell'ente. I servizi comuni essenziali sono individuati con atto del direttore generale.
2. L'area costituisce un centro di responsabilità amministrativa.
3. I costi dell'area sono coperti:
 - a) per quanto riguarda i servizi comuni essenziali, attraverso risorse del fondo ordinario e esterne provenienti dagli istituti che insistono nell'area;
 - b) per quanto riguarda i servizi comuni aggiuntivi, da risorse esterne provenienti dagli istituti che insistono nell'area e da quelle provenienti dai servizi di cui al secondo periodo del comma 4.
4. Le attività dell'area possono essere integrate con quelle di altre istituzioni e di altri enti pubblici e privati, italiani, europei e internazionali, sulla base di appositi accordi. Gli istituti presenti nell'area possono stabilire, anche disgiuntamente, di attribuire all'area la gestione di servizi comuni aggiuntivi finalizzati anche all'utilizzo di grandi apparecchiature che potranno essere utilizzate anche per l'erogazione di servizi a terzi in regime di diritto privato.
5. All'area sono preposti un presidente e un comitato d'area.
6. Ogni area si dota di un regolamento interno che definisce gli obblighi delle strutture che insistono nell'area definendo le modalità di copertura dei costi dei servizi di cui al comma 3 e i criteri di riparto che tengono conto anche degli spazi occupati dalle singole strutture. Il regolamento interno deliberato dal comitato d'area è approvato dal direttore generale.

Articolo 16

(Presidente dell'area territoriale di ricerca)

1. Il presidente dell'area è nominato con decreto del presidente del CNR, su proposta del comitato d'area tra i direttori degli istituti dell'area. La durata del mandato del presidente è determinata in relazione alla durata dell'incarico di direzione. Il presidente non percepisce indennità aggiuntive rispetto al compenso riconosciuto ai sensi dell'articolo 11 comma 3 e cessa nel caso di dimissioni, revoca o termine del mandato.
2. Il presidente dell'area:
 - a) può essere destinatario di deleghe del presidente del CNR per curare e coordinare i rapporti con il sistema delle autonomie locali e delle imprese;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- b) dirige l'area ed esercita le funzioni del datore di lavoro sul personale assegnato all'area;
- c) impegna l'ente verso l'esterno nei limiti delle deleghe ricevute e delle risorse previste dal piano di gestione;
- d) stipula, acquisito il parere del comitato d'area e, se non previsto dal piano di gestione, l'autorizzazione del direttore della direzione centrale competente, accordi per l'utilizzo di infrastrutture e servizi comuni anche in regime di diritto privato;
- e) provvede alla gestione dell'area esercitando le deleghe gestionali conferite sulla base degli indirizzi operativi definiti dal direttore generale;
- f) formula le previsioni di spesa acquisito il parere del comitato d'area e provvede alle relative rendicontazioni;
- g) informa il direttore generale delle problematiche organizzative e gestionali più rilevanti;
- h) esercita il potere di rappresentanza dell'ente nei limiti ed alle condizioni precisate con atto del presidente.

Articolo 17 (Comitato d'area)

1. Il comitato d'area è composto dai direttori degli istituti localizzati nell'area o un loro delegato ed è presieduto e convocato dal presidente dell'area. In caso di vacanza della presidenza il comitato d'area è presieduto dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
2. Il comitato d'area, su proposta del presidente:
 - a) formula proposte al presidente del CNR per la nomina, tra i componenti del comitato stesso, del presidente dell'area territoriale;
 - b) formula proposte al presidente dell'area per l'utilizzo di infrastrutture e servizi comuni anche in regime di diritto privato;
 - c) formula proposte e pareri al presidente dell'area sulle modalità di gestione dei servizi comuni;
 - d) formula proposte circa la gestione di servizi aggiuntivi agli istituti;
 - e) approva la proposta di piano di gestione dell'area;
 - f) esprime un parere per l'individuazione del segretario amministrativo dell'area; g) esprime annualmente una valutazione sulla qualità dei servizi erogati dall'area; h) delibera il regolamento interno dell'area e sue modificazioni.
3. In caso di aree territoriali di ricerca di particolare dimensione e complessità gestionale secondo parametri definiti con delibera del consiglio di amministrazione, su richiesta del comitato d'area, previo nulla osta del direttore generale, le competenze di cui all'articolo 16 comma 2, escluse le lettere a) e d) possono essere affidate ad un responsabile che provvede alla gestione amministrativa dell'area su delega del presidente dell'area.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

4. L'incarico di responsabile dell'area è conferito dal direttore centrale competente su proposta del presidente dell'area per un periodo non superiore al mandato del presidente.

Articolo 18

(Segreteria amministrativa dell'area)

1. Presso l'area è costituita una struttura di supporto amministrativo e contabile, denominata "segreteria amministrativa" composta dal personale assegnato all'area che provvede ai compiti di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese per la gestione dell'area e allo svolgimento dei compiti di ragioneria.
2. La segreteria amministrativa è coordinata, nel rispetto delle direttive del presidente dell'area, da un segretario amministrativo nominato dal presidente dell'area acquisito il parere del comitato d'area. Il segretario è scelto tra il personale di adeguato livello professionale.
3. Allo scopo di aumentare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni di supporto tecnico amministrativo il presidente, previa delibera del comitato di area e acquisito il parere del direttore centrale competente, può costituire presso l'area unità aventi i compiti di cui al comma 1 che operano simultaneamente per dare supporto a più istituti.

CAPO V – AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 19 (*ex art. 35*)

(Modalità di individuazione degli uffici dell'amministrazione)

1. Gli uffici della direzione generale sono istituiti dal direttore generale previa delibera del consiglio di amministrazione e svolgono funzioni di supporto al direttore generale per l'esercizio delle sue funzioni comprese le attività di programmazione e controllo, di supporto agli organi di vertice, di gestione degli affari legali, del contenzioso e dell'ordinamento.
2. Gli uffici della direzione generale sono posti al medesimo livello organizzativo degli uffici interni alle direzioni centrali.
3. Con delibera del consiglio di amministrazione sono istituite sulla base di una relazione istruttoria predisposta dal direttore generale due direzioni centrali per lo svolgimento delle seguenti funzioni: gestione delle risorse umane; supporto alla rete scientifica e gestione di grandi infrastrutture. Con la stessa procedura si provvede alla istituzione di unità decentrate amministrative e di supporto.
4. Qualora esigenze strategiche lo richiedano il consiglio di amministrazione può stabilire che parte delle funzioni indicate nel comma 3 siano svolte da uffici o strutture afferenti alla direzione generale.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

5. Le direzioni centrali sono articolate in uffici interni di livello dirigenziale istituiti dal direttore generale anche su proposta del direttore della direzione centrale interessata, previa delibera del consiglio di amministrazione.
6. Il direttore generale per particolari esigenze funzionali può istituire, su proposta del dirigente interessato e previa delibera del consiglio di amministrazione, strutture organizzative tecniche e/o scientifiche o non dirigenziali.
7. La segreteria particolare del presidente è istituita come struttura non dirigenziale afferente alla direzione generale.
8. Il direttore generale per lo svolgimento efficace ed efficiente dei servizi di supporto alle attività istituzionali della rete scientifica e valorizzare le professionalità presenti, previa istruttoria del dirigente interessato, può autorizzare la costituzione di una rete di referenti territoriali con il compito di collaborare, compatibilmente con i carichi di lavoro assegnati dalla struttura di afferenza, con lo stesso dirigente per lo svolgimento di servizi e/o attività di supporto tecnico-amministrativo che per la loro peculiare distribuzione sul territorio richiedano un coordinamento centrale. I referenti territoriali sono selezionati dal dirigente interessato acquisito il nulla osta del direttore della struttura di afferenza. I referenti territoriali restano assegnati alle strutture di afferenza. Gli oneri di funzionamento delle reti sono a carico dell'ufficio interessato.

Articolo 20 (*ex art.* 38)

(Funzioni dei dirigenti)

1. I direttori delle direzioni centrali di livello generale dirigono, coordinano e controllano l'attività dei direttori preposti agli uffici dirigenziali non generali interni alle stesse, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, per quanto applicabile. In particolare svolgono le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale e esercitano coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione.
2. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali di secondo livello esercitano le funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, per quanto applicabile. In particolare svolgono le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale esercitando coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione.
3. I dirigenti ai quali non sia affidata la responsabilità di uffici dirigenziali possono svolgere funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, su richiesta del consiglio di amministrazione, nonché possono avere la responsabilità di progetti specifici, anche attraverso partecipazione ad organismi nei quali il CNR è interessato.

CAPO VI - PROGRAMMAZIONE



Articolo 21 (*ex. art.42*)
(Processo di programmazione)

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, delibera le linee guida per l'elaborazione del piano triennale che indicano obiettivi strategici definiti sulla base del DVS e del PNR nonché le risorse strumentali, finanziarie ed umane presuntivamente disponibili allocate per la realizzazione di tali obiettivi specificando la quota di risorse riservata alla ricerca spontanea a tema libero.
2. Sulla base delle linee guida deliberate dal consiglio di amministrazione il direttore del dipartimento individua le aree tematiche del dipartimento, come proposta di apporto al piano triennale e, anche attraverso un confronto nell'ambito del consiglio dei direttori di dipartimento, indica le esigenze derivanti dalle necessità di soggetti esterni pubblici e privati e più in generale le finalità scientifiche ed economiche perseguite.
3. Gli istituti, nella formulazione degli elementi per la predisposizione del PTA di cui all'articolo 15, comma 3, lettera 01) dello statuto, indicano le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie e quelle presumibilmente disponibili per lo svolgimento delle attività, ivi incluse quelle acquisibili autonomamente, tenendo conto del complesso dei costi fissi a imputazione diretta e indiretta.
4. Attraverso un confronto tra ciascun dipartimento e gli istituti vengono concordate le attività di ricerca affidate a ciascun istituto alla luce delle risorse disponibili, delle competenze degli istituti afferenti al dipartimento e degli altri istituti che sono chiamati a cooperare nonché dei possibili apporti esterni.
5. Gli istituti, nei limiti indicati dalle linee guida per l'elaborazione del piano triennale, curano altresì l'elaborazione di proposte di ricerca spontanea a tema libero che sono presentate e valutate con procedure stabilite dal consiglio di amministrazione ai fini dell'inserimento nella proposta preliminare di piano.
6. Il direttore generale, integrando le proposte elaborate dai dipartimenti e coordinate dal consiglio dei direttori di dipartimento con le esigenze gestionali dell'ente predispone una proposta preliminare di piano triennale fornendo per il primo anno del triennio elementi più specifici relativamente all'articolazione dei progetti, ai risultati attesi e alle previsioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie e della loro disponibilità.
7. Il presidente, sulla base della proposta preliminare di piano triennale di cui al comma 5 definisce la proposta conclusiva di piano triennale corredata del parere del consiglio scientifico.
8. Il piano triennale deliberato dal consiglio di amministrazione è trasmesso al Ministro per l'approvazione ai sensi della normativa vigente.
9. Gli istituti, i dipartimenti e le unità dell'amministrazione redigono conseguentemente il piano di gestione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.



CAPO VII GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

Articolo 22 (*ex art. 45*)

(Promozione, coordinamento e gestione delle attività di consulenza e servizi)

1. I dipartimenti promuovono e coordinano, attraverso gli strumenti di programmazione, lo svolgimento di attività di consulenza, certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni, nonché di fornitura di servizi a terzi in regime di diritto privato nell'ambito delle competenze istituzionali del dipartimento e dei criteri e delle modalità definite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera v) dello statuto.
2. Gli istituti gestiscono le attività di cui al comma 1.

Articolo 23 (*ex art. 43*)

(Attività dei ricercatori e tecnologi)

1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione i ricercatori e i tecnologi svolgono attività di ricerca spontanea a tema libero e partecipano, nel rispetto dell'autonomia scientifica garantita dalla Carta europea dei ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della commissione, dell'11 marzo 2005 e dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, alle attività programmate dall'istituto di appartenenza.
2. I ricercatori e tecnologi hanno facoltà di proposta per attività di ricerca programmata, nonché per iniziative di formazione in applicazione del regolamento del personale e degli altri rapporti di lavoro e formazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato e ai titolari di assegni di ricerca fermo restando l'obbligo di svolgere le attività programmatiche per la cui realizzazione l'assunzione è stata effettuata o l'assegno è stato riconosciuto.
4. I ricercatori e i tecnologi, al fine di fornire elementi per la relazione annuale sui risultati dell'attività di cui all'art. 15, comma 3, lettera e) dello statuto redigono annualmente una relazione sintetica sull'attività svolta, sulle competenze acquisite, sulle collaborazioni attivate e sui risultati scientifici conseguiti.
5. I ricercatori e tecnologi, sono valutati periodicamente secondo il sistema di valutazione definito dal consiglio di amministrazione in coerenza con le disposizioni di legge in materia.

Articolo 24 (*ex art. 44*)

(Gestione delle attività di ricerca per aree tematiche e progetti)

1. In attuazione degli strumenti di programmazione il direttore di istituto, anche sulla base di proposte dei ricercatori e tecnologi, sentito il consiglio di istituto, concorda con il direttore del



Consiglio Nazionale delle Ricerche

dipartimento le più efficaci modalità per lo svolgimento delle attività la cui realizzazione è affidata all'istituto stesso.

2. Le attività sono articolate in progetti per ciascuno dei quali il direttore di istituto individua obiettivi, risorse e tempi di realizzazione ivi inclusa l'indicazione, ove necessario, del responsabile di progetto. I progetti possono riguardare più istituti e più programmi in questi casi il responsabile di progetto viene individuato dai direttori di istituto coinvolti.

3. Nel caso in cui il progetto sia stato avviato a seguito della partecipazione dell'istituto a bandi o selezioni l'autorizzazione alla presentazione e/o l'indicazione nel progetto presentato dall'istituto di un responsabile scientifico costituiscono titolo per la nomina a responsabile di progetto. La revoca dell'incarico può avvenire solo in conseguenza di accertate irregolarità nella conduzione delle attività progettuali.

4. Il dipartimento può procedere ad una modifica dei progetti che ha affidato al singolo istituto, qualora l'andamento della ricerca o altre cause lo richiedano, assicurando un contraddittorio con l'istituto.

5. In sede di rendicontazione scientifica ed amministrativa del progetto, l'istituto è tenuto a mettere nuovamente a disposizione del dipartimento committente le risorse non utilizzate.

6. Il consiglio di amministrazione individua, su proposta del consiglio dei direttori di dipartimento, il dipartimento cui affidare il coordinamento di eventuali programmi di ricerca comuni a più dipartimenti.

Articolo 25 (*ex art. 48*)

(Valorizzazione dei risultati dell'attività scientifica)

1. I dipartimenti e gli istituti nell'ambito dell'azione di coordinamento della struttura di cui all'articolo 4 comma 1 lettera l) dello statuto svolgono attività di comunicazione e promozione della ricerca scientifica contribuiscono a curare la diffusione, la valorizzazione a fini produttivi e sociali dei relativi risultati per il settore di competenza.

2. I dipartimenti contribuiscono alle attività di promozione di cui all'articolo 13, comma 6, lettera h) dello statuto e, a tal fine, collaborano con la struttura di cui all'articolo 4 comma 1 lettera l) dello statuto e supportano, nell'ambito delle azioni di coordinamento avviate dalla suddetta struttura, i ricercatori e tecnologi nell'attività di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti.

3. Azioni di valorizzazione dei risultati della ricerca possono essere svolte nel rispetto dei commi 1 e 2 anche da singoli ricercatori o tecnologi.

Articolo 26 (*ex art. 49*)

(Collaborazioni con altri soggetti)



Consiglio Nazionale delle Ricerche

1. I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti o accordi aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: a) accordo quadro o protocollo d'intesa; b) convenzioni operative.

2. L'accordo quadro o protocollo d'intesa è sottoscritto dal presidente su proposta del direttore del dipartimento o **del** direttore generale. L'accordo quadro **o protocollo d'intesa** definisce aree progettuali e modalità di collaborazione e può costituire la base per la successiva stipula di convenzioni operative da parte degli istituti ai sensi del comma 3. La gestione congiunta delle attività è di norma affidata ad un comitato di gestione dove sono rappresentate le parti. **Nel caso in cui l'accordo quadro o protocollo d'intesa preveda oneri per il CNR si applica il comma 3.**

3. Le convenzioni operative/contratti disciplinano singole linee di attività. La stipula delle convenzioni/contratti avviene secondo le seguenti procedure e nel rispetto delle competenze tematiche e programmatiche dei singoli istituti e dipartimenti:

a) qualora la collaborazione sia prevista negli strumenti di programmazione l'istituto procede alla sottoscrizione e ne dà comunicazione al dipartimento, mentre il dipartimento ne dà comunicazione al presidente;

b) qualora la collaborazione **non comporti oneri per il CNR aggiuntivi rispetto a quanto stabilito negli strumenti di programmazione** o consenta l'acquisizione di risorse non previste negli strumenti **stessi** ma, comunque abbia contenuti programmatici con essa coerenti, il dipartimento procede su proposta di uno o più istituti alla sottoscrizione e ne dà comunicazione al presidente;

c) qualora la collaborazione **comporti oneri aggiuntivi rispetto a quanto stabilito negli strumenti di programmazione**, ma, comunque abbia contenuti programmatici con essa coerenti, gli istituti e il dipartimento presentano, rispettivamente, al dipartimento e al consiglio di amministrazione, **una relazione istruttoria ai fini dell'approvazione da parte del consiglio di amministrazione;**

d) qualora la collaborazione non sia prevista dagli strumenti di programmazione, gli istituti e il dipartimento presentano, rispettivamente, al dipartimento e al Consiglio di amministrazione, una proposta motivata di variazione del piano triennale.

4. Per le associazioni temporanee di impresa e di scopo si procede con la stessa procedura prevista per le convenzioni operative.

Articolo 27 (*ex art. 50*)

(Consorti, fondazioni, società **e associazioni**)

1. La proposta di partecipazione o di costituzione di consorzi, fondazioni, società e associazioni è istruita dal direttore di dipartimento e trasmessa al direttore generale. La proposta deve essere motivata in relazione ai seguenti elementi:

a) compatibilità con le finalità istituzionali dell'ente da valutarsi anche in relazione ai vantaggi tecnici, scientifici ed economici rispetto alle risorse economiche e di personale proprio impiegato;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- b) valutazione degli strumenti statuari di cui il CNR dispone per garantire il perseguimento delle sue finalità istituzionali;
- c) specifiche ed esclusive ragioni tecnico-scientifiche che giustificano la scelta di determinati soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri;
- d) grado di coerenza con parallele presenze del CNR in strutture aventi finalità analoghe o comunque connesse.

CAPO VIII CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Articolo 28 (*ex art. 51*)

(Relazioni consuntive sull'attività delle strutture della rete scientifica)

1. Gli istituti elaborano una relazione con cadenza annuale sui risultati dell'attività di ricerca e sulla gestione delle risorse attribuite con riferimento sia agli obiettivi programmatici sia all'attività di ricerca spontanea a tema libero. La relazione viene trasmessa ai dipartimenti.

2. I dipartimenti con cadenza annuale, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 1 ~~ricevute e di ogni altro elemento predisposto da altri soggetti che hanno partecipato alle attività del dipartimento~~, elaborano una relazione sul grado di conseguimento degli obiettivi programmatici anche con riferimento all'apporto dato dai vari organi esecutori interni e esterni.

3. La relazione di cui al comma 2 è trasmessa al direttore generale.

4. Il direttore generale, sulla base delle relazioni dei dipartimenti di cui al comma 2 integrate con i risultati e i costi relativi all'amministrazione, elabora la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente e la trasmette al presidente.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

(Trasformazione delle aree di ricerca)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le aree di ricerca istituite in base al decreto del presidente del CNR del 14 gennaio 2000, n. 015446 regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del CNR o agli articoli 36 e 58 del regolamento di organizzazione e funzionamento di cui al decreto del presidente del CNR del 4 maggio 2005, n. 0025033, sulla base di un'istruttoria predisposta dal direttore centrale competente sono trasformate, in base a quanto previsto dagli articoli 15, 16, 17 e 18 del presente regolamento con delibera del consiglio di amministrazione.



2. Oltre il termine di cui al comma 1 il direttore generale nomina un commissario dell'area per procedere tempestivamente agli adempimenti istruttori di cui al comma 1.

Art. 30

(Gestione dei progetti bandiera)

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla gestione dei progetti bandiera in corso di attuazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che proseguono, fino alla conclusione delle attività di ricerca previste, nel rispetto della normativa previgente di cui agli articoli *42-bis*, *42-ter*, *42-quater* e *42-quinquies* del regolamento di organizzazione e funzionamento approvato con decreto del presidente del CNR del 4 maggio 2005, prot. 0025033 e successive modificazioni.

Art. 31

(Disposizioni finali)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato con decreto del presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025033 e Pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 maggio 2005, n. 124.

2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione.



TABELLA DI CORRISPONDENZA CON IL PRECEDENTE ORDINAMENTO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 2014	REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 2005
SOMMARIO	
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art.1 Disposizioni generali	
Art.2 Procedure e modalità applicative delle norme relative alle incompatibilità	<i>ex Art.10</i>
CAPO II - DIPARTIMENTI	
Art.3 Struttura tecnico amministrativa dei dipartimenti	<i>ex Artt.15 e 21</i>
Art.4 Funzioni del direttore di dipartimento	<i>ex Art.17</i>
Art.5 Procedura di selezione del direttore di dipartimento	<i>ex Art.18</i>
Art.6 Disciplina del rapporto del direttore di dipartimento	<i>ex Art.19</i>
Art. 7 Funzionamento della giunta dei direttori di istituto	
Art.8 Modalità di nomina del consiglio scientifico di dipartimento	
CAPO III- ISTITUTI	
Art.9 Funzioni del direttore di istituto	<i>ex Artt.25 e 26</i>
Art.10 Procedura di selezione del direttore di istituto	<i>ex Art.27</i>
Art.11 Disciplina del rapporto del direttore di istituto	<i>ex Art.28</i>
Art.12 Struttura organizzativa degli istituti	<i>ex Art.30</i>
Art.13 Consiglio di istituto	<i>ex Art.31</i>
Art.14 Unità di ricerca del CNR presso terzi e di terzi presso il CNR	<i>ex Art.32</i>
CAPO IV - AREE TERRITORIALI DI RICERCA	<i>ex Artt.36,37,48 comma 3 e art. 58</i>
Art.15 Modalità di costituzione, organizzazione e finanziamento delle aree territoriali di ricerca	



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art.16 Presidente dell'area territoriale di ricerca	
Art.17 Comitato d'area	
Art.18 Segreteria amministrativa dell'area	
CAPO V – AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
Art.19 Modalità di individuazione degli uffici dell'amministrazione	<i>ex Art.35</i>
Art.20 Funzioni dei dirigenti	<i>ex Art.38</i>
CAPO VI – PROGRAMMAZIONE	
Art.21 Processo di programmazione	<i>ex Art.42</i>
CAPO VII – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ	
Art.22 Promozione, coordinamento e gestione delle attività di consulenza e servizi	<i>ex Art.45</i>
Art.23 Attività dei ricercatori e tecnologi	<i>ex Art.43</i>
Art.24 Gestione delle attività di ricerca per aree tematiche e progetti	<i>ex Art.44</i>
Art.25 Valorizzazione dei risultati dell'attività scientifica	<i>ex Art.48</i>
Art.26 Collaborazioni con altri soggetti	<i>ex Art.49</i>
Art.27 Consorzi, fondazioni e società	<i>ex Art.50</i>
CAPO VIII- - CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ	
Art.28 Relazioni consuntive sull'attività delle strutture della rete scientifica.	<i>ex Art.51</i>
CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Art.29 Trasformazione delle aree di ricerca	<i>ex Art.58</i>
Art.30 Gestione dei Progetti bandiera	
Art.31 Disposizioni finali	<i>ex Art.60</i>